



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 12/03/2026

FAQ SPORTELLO OPERATIVO DELLA TASK FORCE APPALTI – PROGETTI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR in ambito regionale - a cura della Task Force Appalti - Progetti

MACRO AMBITO: PRINCIPI

AMBITO: APPLICAZIONE DEL CCNL DI SETTORE _ EQUIVALENZA

QUESITO: È possibile applicare un CCNL non conforme e non equivalente rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante?

RISPOSTA: L'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti indicano nei bandi e nei documenti di gara il CCNL applicabile, che deve essere strettamente connesso all'oggetto dell'appalto.

Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce, altresì, che gli operatori economici possano utilizzare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché le tutele normative ed economiche risultino equivalenti.

La verifica di equivalenza è positiva nel caso in cui il contratto indicato dall'OE rispetti i parametri di cui all'All. I.01. È, altresì, consentito, ai fini della verifica di equivalenza, lo scostamento marginale dai predetti parametri, indicato dall'ANAC nel parere di precontenzioso n. 14 del 14 gennaio 2025 in un distacco al massimo di due indicatori, in attesa dell'adozione del D.M. per la definizione di linee guida per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali previsto dall'All. 01 D. Lgs. 36/2023.

Il MIT, nel parere n. 3522 del 03.06.2025, precisa che per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023 (indicazioni che sono in linea con quelle già fornite nel parere di precontenzioso sopra menzionato).

Si segnala il Comunicato ANAC 10.02.2026, n. 2, "Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito alla corretta identificazione del Ccnl negli atti di gara" pubblicato nel sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in particolare, il punto 3. "Utilizzo di un diverso CCNL").

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PRINCIPI

AMBITO: CONFLITTO DI INTERESSI

QUESITO: In quali ipotesi e su quali presupposti è configurabile il conflitto di interessi?

RISPOSTA: In base all'art. 16 D.lgs. n. 36/2023, il conflitto d'interessi: a) può riguardare tanto la fase di aggiudicazione quanto la fase di esecuzione; b) è riferibile soltanto a soggetti (non necessariamente dipendenti dell'Amministrazione) che in tali fasi svolgono compiti funzionali; c) presuppone che tali soggetti possano influenzare, in qualsiasi modo, l'esito della selezione del contraente e/o la gestione dell'appalto; d) richiede che i medesimi soggetti abbiano un interesse diretto o indiretto di natura finanziaria, economica o personale suscettibile di essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nell'espletamento delle funzioni di cui sono titolari nel contesto di una delle predette fasi; e) esige che la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza del funzionario venga dimostrata con prove circostanziate e documentali; f) impone che l'anzidetta minaccia si correli a interessi effettivi tra loro confliggenti. Il succitato art. 16 non richiama più l'art. 7 D.P.R. n. 62/2013, rubricato "Obbligo di astensione". Il rinvio a tale disposizione era contenuto nell'art. 42, c. 2, del previgente Codice dei contratti pubblici, che identificava come particolari situazioni di conflitto d'interessi proprio quelle comportanti l'obbligo di astensione. Nondimeno, questa disposizione può ancora orientare nell'individuazione delle



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ipotesi di conflitto d'interesse potenzialmente rilevanti, ferma restando la necessità di verificarne e comprovarne la reale sussistenza nell'ottica concreta delineata dall'art. 16 di cui sopra.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: DIGITALIZZAZIONE

AMBITO: PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE _ CIG _ INTERFACCIA WEB PIATTAFORMA PCP

QUESITO: Nel caso di acquisizioni che devono essere affidate ad uno specifico operatore economico è comunque necessario effettuare la procedura in mepa o si può acquisire il CIG direttamente in ANAC?

RISPOSTA: Dall'1.1.2024 è divenuta efficace la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, incluse le disposizioni che impongono alle stazioni appaltanti di svolgere le procedure di affidamento utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Il nuovo Codice non prevede ipotesi di deroga o esenzione dall'applicazione di tali disposizioni con riguardo a fattispecie o soglie particolari.

Nondimeno, con il Comunicato del Presidente ANAC del 18.12.2024 è stata confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti di utilizzare l'interfaccia *web* messa a disposizione mediante la Piattaforma PCP dell'Autorità per l'acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari; nella medesima sede, si è inoltre chiarito che, a partire dall'1.07.2025, non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia *web* per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

Da ultimo, con il Comunicato del Presidente ANAC del 18.06.2025 è stata confermata la possibilità di utilizzare l'interfaccia *web* messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandata, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, con la precisazione che non è dunque consentito l'inserimento *ex post* dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: ISTITUTI GENERALI

AMBITO: RUP_STRUTTURA DI SUPPORTO E INCARICHI DI ASSISTENZA

QUESITO: Con quali modalità e con quali risorse possono essere forniti supporto e assistenza al RUP?

RISPOSTA: L'art. 15 D.lgs. n. 36/2023, istitutivo della nuova figura del Responsabile unico del progetto al posto del precedente Responsabile unico del procedimento, prevede, al c. 6, che le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, destinando risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

L'art. 3 All. I.2 D.lgs. cit. completa questa previsione disponendo che la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Infine, sempre l'All. I.2., dispone, all'art. 2, c. 3, che, se viene individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP medesimo ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo a quest'ultimo, o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dallo stesso Allegato.

Con parere n. 2956 del 3.06.2025, il MIT ha precisato che: a) l'istituzione della struttura di supporto del RUP rientra tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti e, di essa, possono far parte sia soggetti interni all'amministrazione che soggetti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

esterni, sulla base delle esigenze specifiche e della discrezionalità organizzativa della stazione appaltante; b) i canali di finanziamento delle due opzioni vanno sempre tenuti separati, essendo riservate al personale interno le risorse di cui all'art. 45 D.lgs. n. 36/2023 e ai professionisti esterni quelle del summenzionato art. 15, c. 6.

Si segnala il parere di ANAC del 02.07.2025, fasc. 2528/2025 in merito alla possibilità di conferimento di un incarico professionale come supporto al RUP ad un dipendente in quiescenza.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: ISTITUTI GENERALI

AMBITO: CONFLITTO DI INTERESSI _ DICHIARAZIONE DI ASSENZA _ RUP

QUESITO: La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, oltre che essere sottoscritta per ogni affidamento, deve essere sottoscritta anche in fase di nomina a RUP dell'intervento in generale in fase di programmazione?

RISPOSTA: La risposta al quesito posto è affermativa.

La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP va sottoscritta sia in fase di nomina, sia per ciascun affidamento, a prescindere dalla fase del procedimento.

L'articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016 (ed oggi l'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023), infatti, rappresenta un presidio di legalità che tutela l'amministrazione, in qualunque fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) da eventuali comportamenti che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto dal soggetto (es., RUP) all'interno dell'ente.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PROGETTAZIONE

AMBITO: VERIFICA DEL PROGETTO _ RUP _ LIMITI DI COMPETENZA

QUESITO: Nel caso di appalto integrato su PFTE validato da organo esterno qualificato, i progetti definitivo ed esecutivo possono essere verificati e validati dal RUP per importi sottosoglia (meno di EURO 5.382.000)?

RISPOSTA: Alla luce del quesito, la risposta è che il RUP può effettuare la verifica per qualsiasi livello di progettazione, solo se l'importo dei lavori è inferiore a 1.000.000 euro e se non ha svolto funzioni di progettista, e questa disposizione non varia anche se si tratta di livelli di progettazione successivi (definitivo ed esecutivo) di un progetto di fattibilità economica appaltato con appalto integrato che è già stato verificato da un soggetto qualificato e validato. Solo per gli appalti integrati con valore superiore alla soglia comunitaria la validazione della progettazione è riservata ad organismi accreditati.

Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro l'attività di verifica è effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni (art. 34, All. I.7 D. Lgs. 36/2023).

La Stazione appaltante ovvero il RUP dovrà comunque provvedere, sulla scorta delle risultanze delle verifiche, all'approvazione di tutti i livelli di progettazione successivi al PFTE.

Detta approvazione, nel caso del progetto di livello esecutivo, dovrà essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PROGETTAZIONE

AMBITO: VALIDAZIONE DEL PROGETTO _ RUP _ LIMITI DI COMPETENZA

QUESITO: Per progetti di importo inferiore ai 150.000,00 € la validazione del progetto può essere fatta dal RUP con apposita determina, anche se il RUP è anche il progettista?

RISPOSTA: Con riferimento a quanto indicato al comma 7 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, se il RUP ha redatto il progetto dell'intervento, NON può effettuare la verifica, indipendentemente dall'importo e dall'entità dei lavori.

Come indicato al comma 8 del succitato art. 26, la validazione, che viene effettuata sul progetto che deve essere posto in gara, rappresentando lo stadio terminale della fase progettuale, deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve fare riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara devono essere riportati nella Determina o nell'Atto di approvazione dello stesso ed essere contenuti nel bando o nella lettera di invito.

Tali conclusioni possono ritenersi confermate alla luce dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGOLE COMUNI PER CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

AMBITO: SOGGETTI _ STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA _ QUALIFICAZIONE _ REVISIONE

QUESITO: In tema di qualificazione della S.A. quando si può procedere con la revisione di quella già ottenuta per la fase di progettazione e di affidamento? La nuova qualificazione ottenuta vale anche per la fase di esecuzione?

RISPOSTA: In base all'art. 11, All. II.4, si può procedere alla revisione entro tre mesi dalla scadenza della qualificazione.

L'art. 8 del medesimo All. II. 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la qualificazione detenuta per le fasi di progettazione e di affidamento è valida anche per la fase di esecuzione per i corrispondenti livelli di qualifica.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGOLE COMUNI PER CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

AMBITO: SUDDIVISIONE IN LOTTI

QUESITO: Qual è la differenza tra il frazionamento artificioso dell'appalto in più appalti e la suddivisione dell'appalto in più lotti?



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

RISPOSTA: L'art. 14, c. 6, D.lgs. 36/2023 prevede che un appalto non possa essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. La *ratio* della disposizione è costituita dalla necessità di evitare che, mediante frazionamenti artificiosi, si aggirino le regole concernenti gli affidamenti sopra soglia comunitaria.

Ai sensi dell'art. 58, commi 1, 2 e 3, D.lgs. n. 36/2023, la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture costituisce la regola, tant'è che la scelta contraria va motivata. La finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire l'effettiva partecipazione alle procedure selettive delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, il che rende ragione delle espresse previsioni secondo cui il valore dei singoli lotti deve essere stabilito in modo tale da assicurare tale effettività ed è in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti perché ne svilirebbe la funzione.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGOLE COMUNI PER CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

AMBITO: CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI

QUESITO: È possibile escludere la revisione prezzi da un bando di gara a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024?

RISPOSTA: Il D.lgs. 36/2023 all'art. 60, comma 1, ha stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti iniziali di gara la clausola di revisione dei prezzi. Tale obbligo è previsto indistintamente per le procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture. Ciò in applicazione del principio sancito dall'art. 9 del D.lgs. 36/2023 di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Trattandosi di un obbligo legislativamente stabilito, la sua mancanza determina una etero integrazione del bando, ai sensi dell'art. 1339 c.c.

L'obbligo in oggetto viene meno, ai sensi dell'art. 60, comma 4 *ter*, introdotto dal D.lgs. n. 209/2024, per gli appalti di servizi e forniture il cui prezzo sia determinato sulla base di una indicizzazione.

Inoltre, l'art. 60, comma 2-*bis*, pure introdotto dal citato D.lgs. n. 209/2024 ed applicabile ai soli appalti di servizi e forniture, nel ribadire l'inserimento obbligatorio delle clausole revisionali, facoltizza le stazioni a inserire nel contratto, in aggiunta alle stesse, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti, nel qual caso l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù di tali meccanismi non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AMBITO: REQUISITI GENERALI E SPECIALI _ VERIFICA _ FVOE _ INFORMAZIONI NON DISPONIBILI

QUESITO: Per quanto riguarda la verifica dei requisiti tramite FVOE qualora alcune informazioni non siano ancora disponibili nel predetto fascicolo, si devono comunque effettuare le verifiche tramite altri canali (richiesta diretta agli Enti competenti)? Se la risposta da parte dell'Ente interpellato non interviene entro i 30 gg. si può applicare il silenzio/assenso?

RISPOSTA: In base all'art. 99 D. Lgs. n. 36/2023 le verifiche devono essere sempre effettuate e devono essere puntuali e specifiche. L'art. 99, co. 3 bis, D. Lgs. n. 36/2023, introdotto dal correttivo, prevede che solo in caso di malfunzionamento del FVOE e delle piattaforme collegate, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato ad aggiudicare previa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Dunque, la mancata risposta da parte di questi ultimi non ha il valore di "silenzio assenso".

In caso di mancanza di disponibilità dei dati nel FVOE di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023, la Delibera ANAC n. 262/2023 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuino le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità ivi previste.

Si segnala, per l'applicazione delle previsioni normative sopra sintetizzate, il Comunicato del Presidente ANAC del 16.04.2025: "Indicazioni riguardanti l'applicazione della disciplina del funzionamento del FVOE come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024".

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AMBITO: STIPULA DEL CONTRATTO _ TERMINE _ DEROGA

QUESITO: Quali sono le condizioni e i limiti per derogare al termine standard per la stipula del contratto?

RISPOSTA La disciplina generale della stipula del contratto, incluso il relativo termine, è contenuta nell'art. 18 D.lgs. n. 36/2023 e incontra alcune deroghe ad opera di quella speciale dettata dall'art. 55 D.lgs. cit. per gli appalti sotto soglia.

L'art. 18, c. 2, delinea, per gli appalti sopra soglia, alcune ipotesi in cui la stipula in un termine diverso da quello di sessanta giorni è ammessa; in particolare, ciò è possibile: a) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire (c. 2, lett. a)); b) nel caso di un differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto (c. 2, lett. c)); c) se opera la cd. stand still sostanziale, che determina l'impossibilità di stipulare il contratto prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo alcune eccezioni (c. 3); d) se opera la cd. stand still processuale, che comporta l'impossibilità di stipulare il contratto allorquando è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione di quest'ultima alla stazione appaltante e fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, fermo restando che l'effetto sospensivo cessa laddove, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o (come accade sovente) fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare (c. 4).

L'art. 55 precisa, al c. 2, che i termini dilatori del cd. stand still sia sostanziale che processuale non riguardano gli appalti sotto soglia, per cui queste ipotesi derogatorie non sono riferibili alla disciplina del termine di stipula di tali appalti. Non vi è invece ragione di dubitare che, in virtù del rinvio dell'art. 48, c. 4, D.lgs. n. 36/2023, che rende applicabili le disposizioni del codice non derogate dalla Parte I del Libro II anche agli appalti sottosoglia, le altre due ipotesi, sopra menzionate, in cui la stipula del contratto può avvenire lecitamente in un termine diverso da quello indicato dal legislatore (previsione della *lex specialis* o accordo con l'aggiudicatario), interessino anche i predetti appalti.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AMBITO: STIPULA DEL CONTRATTO _ MANCATO O RITARDATO ADEMPIMENTO

QUESITO: Quali sono le conseguenze della mancata o ritardata stipula del contratto imputabile alla stazione appaltante o all'aggiudicatario?



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

RISPOSTA Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il termine per la stipula del contratto non è perentorio e quindi il suo superamento non comporta né l'invalidità dell'aggiudicazione né quella del contratto stesso. Nondimeno, è innegabile che l'intera normativa sui contratti pubblici converga univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel più breve tempo possibile.

Sulla scorta di queste premesse, il Codice ha puntualizzato che:

- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato, ma non gli spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali (art. 18, c. 5);
- la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione (art. 18, c. 6) e consente l'incameramento della garanzia provvisoria che per l'appunto copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per qualunque fatto imputabile all'operatore economico (art. 93, c. 6);
- la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle precedenti ipotesi costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso (art. 18, c. 7).

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AMBITO: STIPULA DEL CONTRATTO _ IMPOSTA DI BOLLO

QUESITO: Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.4, l'imposta di bollo a carico dell'appaltatore, da versare in misura forfettaria con valore proporzionale all'importo contrattuale sulla base della tabella I.4, include l'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.4 allo stesso nuovo codice dei contratti pubblici, l'importo dell'imposta di bollo, determinato sulla base della tabella contenuta nell'Allegato I.4, ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti i documenti riguardanti la procedura di affidamento e l'esecuzione dell'appalto "fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642".

Ciò viene ribadito anche nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22 del 28 luglio 2023, ove si precisa che "per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642 del 1972".

Per quanto attiene alla procedura di selezione, tale imposta di bollo è destinata ad assorbire unicamente quanto corrisposto dal solo operatore economico aggiudicatario, che stipula il contratto, non invece gli oneri impositivi sostenuti dagli altri operatori economici che abbiano partecipato alla gara.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AMBITO: UTILIZZO SOMME PER IMPREVISTI

QUESITO: Quando è possibile utilizzare la voce "imprevisti" del Quadro Economico?



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

RISPOSTA: Gli articoli 9, 60 e 126 del D.lgs. n. 36/2023 stabiliscono i casi in cui possono essere utilizzate le somme della voce "imprevisti" di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) numero 5, dell'Allegato I.7. Si tratta, rispettivamente: a) della rinegoziazione contrattuale (art. 9); b) della revisione dei prezzi contrattuali (art. 60); c) del premio di accelerazione (art. 126).

L'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 dispone che, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare significativamente l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Al relativo onere è possibile far fronte con le somme a disposizione indicate nel QE alle voci imprevisti e accantonamenti.

L'art. 60, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti, quando si trovino di fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, possano utilizzare le risorse accantonate per imprevisti nel QE nel limite del 50%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziati ogni anno per lo stesso intervento.

In relazione, infine, al premio di accelerazione, l'art. 126, comma 2, stabilisce che, per gli appalti di lavori, la stazione appaltante può prevedere nel bando di gara un premio di accelerazione nel caso in cui la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine prefissato. L'ammontare del premio, da riconoscersi per ogni giorno di anticipo, è commisurato nei limiti delle somme disponibili sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo mediante utilizzo delle somme indicate nel QE alla voce imprevisti.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AMBITO: VARIANTE SOSTANZIALE

QUESITO: Quando una variante si considera sostanziale?

RISPOSTA: L'art. 120 del D.lgs. 36/2023 autorizza, a determinate condizioni ed entro certi limiti, anche economici, le varianti in corso d'opera che si rendano necessarie durante l'esecuzione di un'opera.

L'anzidetta disposizione chiarisce, al comma 5, che le modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore, sono sempre consentite. Per questo è particolarmente importante la nozione di variante sostanziale, per la quale viene in considerazione, innanzitutto, il comma 6 del citato art. 120, secondo cui le modifiche sono considerate sostanziali quando alterano considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa; il che si verifica, in particolare, qualora: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli normativamente previsti.

Lo stesso art. 120 puntualizza, poi, al comma 7, contribuendo in negativo alla delimitazione del concetto di variante sostanziale, che, al di fuori delle ipotesi sopra elencate alle lettere a), b) e c) e fermi i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico (che dunque deve restare invariato), non si considerano sostanziali le modifiche con cui, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurano risparmi di spesa; b) si realizzano soluzioni equivalenti o migliorative, in termini economici, tecnici o temporali; c) si attuano, su indicazione del DL, le soluzioni di questioni tecniche emerse in corso d'opera, finanziabili con le risorse iscritte nel quadro economico.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AMBITO: AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO PREZZI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

QUESITO: È possibile accedere nell'anno 2025 al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 26 comma 6 quater D.L. n. 50/2022 per l'aggiornamento straordinario dei prezzi?

RISPOSTA: Il legislatore ha previsto, a favore delle stazioni appaltanti sprovviste di risorse interne, specifiche misure di finanziamento per la copertura dei maggiori costi dovuti alla lievitazione dei costi delle lavorazioni già eseguite o contabilizzate nelle finestre temporali appositamente considerate, e più volte modificate, per effetto degli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici impiegati nella loro realizzazione, indotti dall'emergenza pandemica da Covid-19 e dalla guerra scoppiata in Ucraina.

L'art. 26 comma 6 quater D.L. n. 50/2022 convertito dalla L. n. 91/2022 ha previsto che, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter (aggiornamento straordinario dei prezzi) fossero utilizzabili, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche contemplato all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 ulteriormente incrementate.

L'art. 1, comma 532, L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha prorogato anche per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2025 il meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi.

Il 31/05/2025 è stato pubblicato nella G.U. il D.MIT 8/05/2025, con cui sono state definite le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, in attuazione di quest'ultima disposizione.

In caso di insufficienza di risorse proprie, le stazioni appaltanti potranno quindi avere accesso al succitato Fondo:

a) per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

b) per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli accordi quadro), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, D.L. n. 50/2022 (cd. Fondo Opere Indifferibili), relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Per l'accesso alle risorse in questione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, apposita domanda, recante i dati e le informazioni richiesti, attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al link <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it>, all'interno delle due finestre temporali di seguito indicate:

I^: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;

II^: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AMBITO: TERMINE FINALE _ ISTANZA DI PROROGA

QUESITO: Quando è possibile la proroga del termine di ultimazione dei lavori?

RISPOSTA: Il d.lgs. 36/2023 disciplina la proroga del termine di esecuzione delle prestazioni appaltate all'art. 121, distinguendo due ipotesi.

La prima, contemplata al comma 3, riguarda la proroga disposta dal RUP nel verbale di ripresa conseguente ad una sospensione legittima dell'esecuzione nei casi previsti dai commi 1 e 2 (circostanze speciali ed imprevedibili che impediscono in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni appaltate; ragioni di necessità o di pubblico interesse): invero, tale verbale deve indicare il nuovo termine contrattuale, concedendo all'esecutore un tempo supplementare per l'espletamento delle prestazioni appaltate, commisurato alla durata della sospensione venuta a cessare.

La seconda è invece regolata al comma 8, a norma del quale l'esecutore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di adempiere nel termine contrattualmente fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

stesso, conservando i diritti (*in primis* risarcitori) esercitabili nell'eventualità in cui la maggior durata sia imputabile a fatto della stazione appaltante. Il medesimo comma 8 stabilisce che sull'istanza si pronuncia il RUP, entro 30 giorni dal suo ricevimento, sentito il DL (o il DE nel caso di servizi e forniture) ed acquisito il parere del CCT qualora si tratti di lavori d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AMBITO: RECESSO _ COMPONENTE RTI

QUESITO: In caso di recesso di un Operatore Economico da un RTI, quali sono gli atti da adottare da parte del RUP/Stazione appaltante per la prosecuzione del contratto con gli Operatori Economici che rimangono nel RTI?

RISPOSTA: Secondo l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il recesso di uno o più dei soggetti raggruppati, sempre che i rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Pertanto, verificato che i requisiti di qualificazione adeguati al servizio rimangono in capo al RTI anche senza l'operatore economico recedente, la Stazione Appaltante dovrà ricevere una comunicazione ufficiale sulle motivazioni del recesso da parte dell'operatore economico che recede dal raggruppamento.

Il RTI rimanente dovrà dimostrare di essere dotato di tutti i requisiti che erano necessari originariamente nella procedura di gara e affidamento dell'appalto e dovrà, quindi, modificare l'atto costitutivo del raggruppamento – se già formalizzato - e trasmetterlo tempestivamente alla Stazione appaltante.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: CONFERENZA DI SERVIZI _ SILENZIO

QUESITO: Cosa fare in caso di silenzio di qualche amministrazione coinvolta in una Conferenza di Servizi ex art. 14-bis L. n. 241/1990 per interventi PNRR/PNC?

RISPOSTA: L'art. 13 del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 12 del D.L. n. 49/2024 (convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2024), disciplina le modalità operative per il superamento di eventuali silenzi tenuti dai soggetti coinvolti in conferenze di servizi indette per gli interventi PNRR/PNC.

Tale norma prevede che nel caso in cui allo scadere del termine della Conferenza di Servizi decisoria vi siano Amministrazioni coinvolte che non si sono pronunciate, si debba procedere con la convocazione - entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole Amministrazioni – di una riunione telematica di tutte le Amministrazioni coinvolte, con le modalità di cui all'art. 14 ter della L. n. 241/1990 (conferenza simultanea).

Nel corso di tale riunione si prende atto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni interessate e si procede alla stesura della determinazione conclusiva motivata della Conferenza di Servizi e si considererà in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione o, pur partecipandovi, non abbiano espresso la loro posizione oppure abbiano espresso un dissenso non adeguatamente motivato.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE_ NORMATIVA APPLICABILE

QUESITO: Con riguardo a un intervento finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR, qualora la procedura di affidamento all'esterno del servizio di progettazione sia stata avviata dopo il 1° luglio 2023, è corretto applicare la disciplina dettata dal D.lgs. n. 36/2023?

RISPOSTA: Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura relative ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che sono state avviate dopo il 1° luglio 2023, è corretto procedere all'affidamento applicando la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 36/2023, con le eventuali deroghe derivanti dalle disposizioni speciali per il PNRR e il PNC di cui al D.L. n. 77/2021, come modificato ed integrato dal D.L. n. 13/2023, e richiamate dall'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE_ NORMATIVA APPLICABILE

QUESITO: Quale normativa si applica per un progetto PNRR in corso di redazione nel 2024: il nuovo codice oppure il D.L. n. 77/2021 (ancora applicabile in tutte le fasi del procedimento)?

RISPOSTA: Alle procedure di affidamento di contratti pubblici, relativi ad investimenti finanziati con le risorse PNRR, che siano state indette successivamente alla data del 1° luglio 2023, trova applicazione la normativa speciale di cui al D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii., e, per tutto quanto da essa non disciplinato o derogato, la disciplina di riferimento è costituita dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Sul punto, si rappresenta che il MIT con parere n. 2203 del 07/04/2025 ha precisato che "alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2016." Anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 3611 del 29/04/2025 ha affermato che "per quel che concerne la disciplina dei profili non considerati dalle norme speciali richiamate dall'art. 225, comma 8 cit., si applica il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023". Si ritiene comunque opportuno precisare che, con riferimento all'individuazione della normativa applicabile agli appalti finanziati con risorse del PNRR e stipulati in esito a procedure di affidamento indette in forza di bandi o avvisi pubblicati dopo il 1° luglio 2023 o, in loro mancanza, di procedure selettive avviate successivamente a tale data, si registrano diverse posizioni interpretative da parte del MIT e dei giudici amministrativi di primo e secondo grado. Ne consegue l'assenza, ad oggi, di un indirizzo interpretativo univoco.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

AMBITO: AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI _ CLAUSOLE SOCIALI

QUESITO: Nel caso di esternalizzazione del servizio di direzione dei lavori oggetto di un appalto finanziato con risorse PNRR, è possibile sottrarsi alla disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 57 D.lgs. n. 36/2023 e degli impegni sociali di cui all'art. 102 D.lgs. cit.?

RISPOSTA: L'art. 57, c. 1, D.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti di appalto di servizi di natura intellettuale, quali sono sicuramente quelli di architettura e ingegneria, nel cui novero rientra la direzione lavori. È plausibile ritenere che, per i medesimi contratti, tale esclusione valga anche con riferimento alle previsioni dell'art. 57, c. 2-bis, D.lgs. cit., dell'art. 1, cc. 4, 5 e 7, All. II.3 D.lgs. cit. e dell'art. 102, c. 1, D.lgs. cit.

Se questa è la disciplina generale delle clausole e degli impegni sociali, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 225, c. 8, D.lgs. n. 36/2023, agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° luglio 2023, le norme speciali che li riguardano, tra cui figura l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, le cui previsioni si ritrovano oggi (immutate) anche nell'art. 1, cc. 4, 5 e 7, Allegato II.3 D.lgs. cit.

Per questo motivo, deve ritenersi che per gli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC l'osservanza degli obblighi in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate sia imposta anche nel caso di servizi di natura intellettuale, non essendo presente, nell'art. 47 ora menzionato, alcuna eccezione per questo tipo di affidamenti, diversamente da quanto previsto dall'art. 57, c. 1, del Codice che menziona espressamente i servizi in questione al fine di esonerarli dalla disciplina generale delle clausole e degli impegni sociali.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

QUESITO: Per gli appalti di lavori con importo inferiore alla soglia europea finanziati nell'ambito del PNRR, quali metodi e criteri di aggiudicazione sono previsti dal D.L. Semplificazioni n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021?

RISPOSTA: Il D.L. Semplificazioni n. 77 del 2021, che disciplina gli appalti finanziati con fondi PNRR e PNC anche in vigenza del Nuovo Codice (rif. D. Lgs. n. 36/2023, art. 225, comma 8), definisce tre modalità di aggiudicazione per gli appalti di importo inferiore alla soglia europea:

- l'affidamento diretto per lavori al di sotto dei 150.000 euro;
- la procedura negoziata con 5 operatori, ammessa per i contratti da 150.000 euro a 1 milione di euro;
- la procedura negoziata con 10 operatori per i contratti con valore superiore al milione di euro.

I criteri di selezione delle offerte, invece, sono due e, nel caso di appalti di importo sottosoglia, possono essere utilizzati pariteticamente:

- il criterio del minor prezzo (anche noto come massimo ribasso o prezzo più basso);
- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

Tali norme sono state sostanzialmente recepite nel nuovo Codice dei contratti pubblici, ovvero il D. Lgs. n. 36 del 2023.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

QUESITO: Per gli appalti relativi a lavori su beni culturali di importo inferiore alla soglia europea finanziati nell'ambito del PNRR, possono essere utilizzati i metodi e i criteri di aggiudicazione previsti dal D.L. Semplificazioni n. 77/2021 o si deve fare riferimento a quanto indicato all'art. 148 del D.lgs. n. 50/2016 per i beni culturali?

RISPOSTA: Nel D.L. Semplificazioni n. 77 del 2021, convertito con Legge n. 108/2021, per l'aggiudicazione di appalti con importo sotto la soglia europea vengono indicati le modalità ed i criteri di aggiudicazione senza esplicito riferimento a specificità per i beni culturali.

È da notare che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia europea, già l'art. 1, comma 17, della Legge n. 55 del 2019, con l'introduzione del comma 9 bis all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, aveva dato la possibilità di derogare all'art. 95, comma 2, lasciando l'Amministrazione libera di scegliere il criterio di aggiudicazione tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Anche nel decreto-legge n. 76/2020, art.1, comma 3, questi due criteri di aggiudicazione vengono considerati equivalenti (tranne per i servizi tecnici). Infatti, viene specificamente previsto che le amministrazioni "procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso".

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA _ RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

QUESITO: Per un'impresa edile con numero di dipendenti tra 15-50 è necessaria la predisposizione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile con compilazione del modulo predisposto dal Ministero del lavoro?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006, il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, da redigersi telematicamente tramite il portale indicato dal Ministero del lavoro e da aggiornare ogni due anni, è obbligatorio solo per le imprese che superino i 50 dipendenti (che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021 devono produrlo, a pena di esclusione unitamente alla domanda di partecipazione alla gara), mentre è facoltativo per quelle che occupino un numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 50.

Le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50, per gli interventi PNRR e PNC, sono tenute a presentare, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una Relazione di genere sulla situazione del personale femminile e maschile con i contenuti previsti dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021. Per tale relazione la legge non prescrive l'uso di un modello specifico, né richiede la forma telematica, prevede unicamente la necessità della sua trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: STIPULA DEL CONTRATTO _ MODALITÀ

QUESITO: Nell'ambito degli interventi finanziati da PNRR è possibile stipulare il contratto mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza oppure è prevista una forma contrattuale obbligatoria da rispettare?



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

RISPOSTA: La disciplina sulla forma dei contratti pubblici è ora contenuta nell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, che si applica anche alle procedure di affidamento di interventi finanziati con fondi PNRR avviate successivamente al 30 giugno 2023.

Tale disposizione prevede espressamente che nei casi di procedura negoziata e di affidamento diretto, il contratto possa essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ovvero mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al di fuori di tali ipotesi, secondo il citato art. 18 del nuovo Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e in modalità elettronica – nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale – in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: VARIANTE _ APPROVAZIONE

QUESITO: Per un progetto cofinanziato con risorse PNRR M4 C1 I 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e risorse del Comune, da quale Ente, oltre al soggetto attuatore, dovrà essere approvata una perizia di variante necessaria per l'ultimazione dei lavori?

RISPOSTA: Per gli interventi riguardanti gli appalti dei lavori ricadenti nella misura M4 C1 I 3.3, l' "Accordo di concessione" sottoscritto tra il soggetto attuatore e l'unità di missione del Ministero dell'Istruzione e del Merito disciplina gli obblighi del soggetto attuatore (in questo caso il Comune) e le variazioni del progetto durante l'intero iter del procedimento d'appalto.

In base all'Accordo, le modifiche ai progetti devono essere preventivamente autorizzate dall'unità di missione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa acquisizione della documentazione tecnica fornita dal soggetto attuatore. Si evidenzia che non possono in ogni caso essere autorizzate modifiche progettuali che incidano sul conseguimento degli obiettivi di progetto. L'autorizzazione da parte del Ministero dovrà essere acquisita preventivamente utilizzando le modalità indicate nella comunicazione del Ministero dell'Istruzione del 29-12-2023 – Registro Ufficiale U. 0148193 in cui sono indicate anche le istruzioni operative per procedere per le richieste mediante il sistema informativo accessibile all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/>, sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: VARIANTE _ APPROVAZIONE

QUESITO: In relazione ad interventi di lavori inseriti nel PNRR, le modifiche apportate al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica originario che era stato allegato per la richiesta di contributo devono essere autorizzate dal Ministero competente? E ciò anche nell'ipotesi in cui il Quadro Economico non subisca modifiche?

RISPOSTA: Qualora, nel corso della stesura dei livelli successivi di progettazione, si intendesse apportare modifiche al contenuto del progetto originario, pur mantenendo invariato il quadro economico, occorre valutare che queste variazioni, seppure di piccola entità, non pregiudichino i risultati attesi e gli obiettivi posti alla base dell'intervento e non siano tali da modificare il progetto rispetto a quello approvato dalla Commissione.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Sarà necessario presentare una formale richiesta al Ministero competente e attendere il nulla osta per procedere.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: VARIANTE _ APPROVAZIONE

QUESITO: In relazione agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziati dal PNRR (M4 C1 I3.3.) qual è la procedura da seguire per farsi autorizzare una variante in corso d'opera per eventi imprevisti e imprevedibili?

RISPOSTA: Per l'autorizzazione di varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili da finanziare con le economie derivanti dal ribasso d'asta occorre fare riferimento alle istruzioni operative contenute nella comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito emessa il 29/12/2023, aggiornata in data 27.06.2025 "Aggiornamento della nota circolare del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 148193 del 29 dicembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026".

Nella comunicazione è indicato che l'unico strumento da utilizzare per le richieste di utilizzo del ribasso d'asta è il sistema informativo del portale FUTURA, su cui va caricata l'istanza, e nel quale sono riportate anche le istruzioni operative per procedere.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: VARIANTE _ APPROVAZIONE _ RISPETTO PRINCIPIO DNSH

QUESITO: Le varianti ai progetti finanziati con risorse PNRR devono rispettare il principio DNSH? Anche quando si tratta di progetti cofinanziati?

RISPOSTA: In assenza della preventiva autorizzazione ministeriale, il Soggetto attuatore non è legittimato a introdurre modifiche al progetto finanziato o cofinanziato con fondi del PNRR, perché qualunque variante (che -è bene sottolinearlo- dovrà comunque rientrare nelle ipotesi ammesse dal Codice dei contratti pubblici: si veda oggi l'art. 120 rubricato "Modifica dei contratti in corso di esecuzione") comporta la ridefinizione del Quadro economico dell'appalto e rende conseguentemente necessario l'adeguamento del sistema ReGiS onde consentire a tempo debito la rendicontazione delle spese sostenute anche in attuazione del progetto modificato. Le varianti in corso d'opera non si pongono rispetto al progetto originario come un'entità a sé stante, ma ne divengono a tutti gli effetti parte integrante, impedendo che i lavori sostitutivi, aggiuntivi o complementari rispetto a quelli inizialmente appaltati possano essere disciplinati diversamente da questi ultimi.

Ne consegue: da un lato, l'obbligo di osservare il principio DNSH anche con riferimento ai lavori integrativi oggetto della variante; dall'altro, l'impossibilità di distinguere il regime di sovvenzione delle opere principali da quello delle opere integrative da eseguire in variante (che in caso di cofinanziamento non vedrà modificati i criteri di ripartizione della spesa anche per queste ultime) al fine di sottrarsi alla coerenza di tale obbligo.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: VARIANTE _ UTILIZZO RIBASSO D'ASTA

QUESITO: Per un Progetto cofinanziato con fondi PNRR e fondi propri di bilancio del Soggetto Attuatore è possibile una modifica al contratto (variante suppletiva) in cui venga riutilizzato il ribasso d'asta per la sola quota finanziata con fondi propri?

RISPOSTA: Per i progetti cofinanziati con fondi PNRR e fondi propri del Soggetto Attuatore è possibile utilizzare i ribassi d'asta alle seguenti condizioni e ipotesi:

1. le somme non possono essere considerate separatamente in relazione alle diverse fonti di finanziamento: il ribasso d'asta si calcola sulla somma complessiva dei due finanziamenti e si applica la disciplina prevista per il PNRR;
2. il ribasso d'asta può essere utilizzato sempre per far fronte agli aumenti dei prezzi, previa autorizzazione del Ministero Titolare, ove prevista;
3. se si vuole utilizzare il ribasso per altri tipi di varianti, purché imprevedute, imprevedibili e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; queste devono essere autorizzate dal Ministero Titolare della misura, secondo le modalità indicate da ciascun Ministero (come si evince dai manuali e dalle convenzioni stipulate al momento del finanziamento).

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PNRR

AMBITO: ATTO DI RICONDUCIBILITA'

QUESITO: Sono sanabili le carenze della documentazione amministrativa relative a procedure selettive espletate prima dell'ammissione del progetto al finanziamento PNRR?

RISPOSTA: Il finanziamento di lavori pubblici con risorse a carico del PNRR è subordinato al rispetto di una serie di obblighi sostanziali e formali, tra i quali figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'apposizione dei loghi PNRR e UE e la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"; l'esplicitazione della missione, della componente e della misura di riferimento; l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto); il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm). Il puntuale adempimento di questi obblighi è condizione per l'ammissibilità della spesa rendicontata dal soggetto attuatore.

Tuttavia, con riguardo alla documentazione amministrativa concernente gli interventi avviati a fronte di procedure selettive espletate prima dell'ammissione al finanziamento PNRR, i soggetti titolari degli interventi PNRR hanno chiarito, con circolari ed atti equipollenti, la possibilità per i soggetti attuatori di produrre, nel caso di carenze risalenti ad epoca anteriore a detta ammissione, un apposito atto di riconducibilità della documentazione manchevole all'intervento specificamente finanziato con i fondi del PNRR, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: MEDIE OPERE

AMBITO: PROGETTAZIONE _ QUADRO ECONOMICO _ SPESE PER INDAGINI PROPEDEUTICHE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

QUESITO: Nell'ambito delle medie opere, la progettazione PFTE ed Esecutiva può comprendere anche tutte le spese per le indagini propedeutiche per la progettazione (es: geologiche, geotecniche, analisi terre)?

RISPOSTA: Per l'esecuzione delle Medie opere di cui alla L. n. 145/2018, si vedano le modifiche introdotte dal D.L. n. 19 del 02/03/2024 all'art. 32.

Secondo l'Allegato I.7 – Sezione II articolo 6 del nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. 36/2023, che riguarda i contenuti minimi del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, nel primo livello di progettazione PFTE è prevista la Relazione tecnica corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati); si veda in particolare il punto 3 che dettaglia quanto segue: *salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione: a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici, etc.*

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: MEDIE OPERE

AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO _ UTILIZZO ECONOMIE

QUESITO: Nell'ambito delle medie opere, eventuali economie della sola quota della progettazione possono essere utilizzate all'interno del quadro economico o risulta un'economia da restituire?

RISPOSTA: Per l'esecuzione delle Medie opere di cui alla L. n. 145/2018, si vedano le modifiche introdotte dal D.L. n. 19 del 02/03/2024 all'art. 32.

L'economia realizzata per la sola quota del servizio di progettazione può essere utilizzata nel quadro economico per la realizzazione dell'intervento soltanto se ci si trova nella fase di implementazione progettuale. Se l'economia realizzata per la sola quota del servizio di progettazione viene utilizzata al più tardi in fase di realizzazione dell'intervento, potrà essere disponibile solo nei casi evidenziati secondo il D.L. 19 del 02.03.2024, quindi per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal codice dei contratti pubblici dovute a circostanze imprevedibili e imprevedibili ritenute indispensabili per il completamento del progetto (restano escluse le c.d. mere migliorie) e per far fronte al caro prezzi.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PICCOLE OPERE

AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO _ UTILIZZO ECONOMIE

QUESITO: Con riferimento al regime delle economie relative alle piccole opere disciplinate dal comma 29 dell'articolo 1 della legge 160/2019, è possibile raggruppare e utilizzare per un unico intervento quelle derivanti da lavori diversi? Con quale modalità deve essere generato il CUP?

RISPOSTA: Non risultano esservi limitazioni all'utilizzo per uno stesso intervento di economie derivanti da lavori diversi; ciò che la norma richiede è che l'intervento cui destinare le economie abbia le finalità previste dal comma 29 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, previsione che induce a ritenere che le economie potrebbero ad esempio essere impegnate in interventi, in corso, analoghi a quelli



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

conclusi (per i quali sia già stato rilasciato un CUP), relativi alle stesse o ad altre annualità, per la copertura di eventuali varianti o maggiori oneri.

Solo nel caso in cui si vogliono impegnare le conseguite economie di spesa in un nuovo intervento si rende necessaria la richiesta del CUP; in tal caso pare utile che l'Amministrazione segua l'iter già espletato per gli interventi conclusi, che hanno prodotto le economie oggetto di utilizzo. In particolare, si consiglia di far riferimento alle procedure indicate all'indirizzo www.programmazioneeconomica.gov.it – modalità richiesta CUP e modifiche consentite.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: PICCOLE OPERE

AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO _ UTILIZZO ECONOMIE

QUESITO: Entro quale termine sono utilizzabili le economie relative alle piccole opere M2C4I2.2 anni 2020 e 2022?

RISPOSTA: Sulla base del recente chiarimento normativo intervenuto ad opera dell'art. 33 del D.L. n. 19/2024, si possono ritenere utilizzabili le economie di spesa, ma ciò a condizione che l'impegno di spesa venga assunto prima che siano decorsi sei mesi dalla emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori cui l'economia da utilizzare si riferisce.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGIS

AMBITO: VALIDAZIONE E PREVALIDAZIONE

QUESITO: Un soggetto attuatore è impossibilitato ad eseguire la validazione in Regis?

RISPOSTA: L'operazione di validazione è svolta dall'amministrazione titolare al momento della conclusione della raccolta dati sul sistema ReGiS.

Il soggetto attuatore svolge l'attività di gestione e controllo dell'opera alimentando il sistema ReGiS e, prima della validazione, che è in capo al Ministero di riferimento, farà una pre-validazione a firma del RUP.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGIS

AMBITO: RENDICONTAZIONE _ PLURALITÀ DI LOTTI

QUESITO: È possibile effettuare una sola gara d'appalto (un solo CIG) la cui base d'asta è costituita dalla somma dei lavori in appalto (somma delle tre liste di categorie e forniture) dei tre interventi (3 CUP distinti)? In caso affermativo, è possibile



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

poi "derivare" ulteriori 3 CIG (sub CIG o CIG figli?) distinti ai fini della rendicontazione separata in Regis? Oppure è possibile mantenere un CIG unico e rendicontare separatamente in Regis per ciascun CUP?

RISPOSTA: Il soggetto attuatore (Comune) potrà procedere con una gara unica, indicando i tre diversi lotti con i relativi quadri economici e CUP, con una base di gara risultante dalla somma dei tre finanziamenti.

In sede di rendicontazione, trattandosi di interventi finanziati da fondi PNRR, sarà necessario, di conseguenza, redigere contabilità distinte per ogni lotto (CUP).

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGIS

AMBITO: RENDICONTAZIONE _ INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

QUESITO: In un progetto PNRR, nel caso di liquidazione di indennità di esproprio a più Ditte, si può procedere con una sola determina di impegno di spesa cumulativa (allegando l'elenco delle ditte) e alla seguente liquidazione cumulativa (sempre con l'elenco delle ditte), emettendo successivamente mandati di pagamento singoli per ciascuna ditta?

RISPOSTA: Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità di espropriazione, può essere eseguito un unico impegno di spesa che contenga una tabella con l'individuazione delle singole ditte e delle relative indennità. Sulla base dell'impegno (unico) saranno poi effettuati i singoli pagamenti.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGIS

AMBITO: RENDICONTAZIONE _ INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

QUESITO: Per un progetto finanziato PNRR del quale è titolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come possono essere rendicontate su REGIS le spese per indennità di espropriazione?

RISPOSTA: Le indennità di espropriazione sono ricomprese tra le spese rendicontabili e ammissibili come indicato nell'allegato n. 3b al Si.Ge.Co PNRR del MIMS.

In questo documento, nel capitolo "Spese per acquisizione dei terreni", è anche riportata la documentazione da trasmettere ed il tipo di controllo effettuato. Inoltre, in nessun manuale, compreso quello d'uso di REGIS, si fa riferimento ad un limite minimo di importo rendicontabile.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto

MACRO AMBITO: REGIS

AMBITO: RENDICONTAZIONE _ RISPETTO PRINCIPIO DNSH



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

QUESITO: In relazione ad interventi di lavori inseriti nel PNRR il cui contratto d'appalto sia in corso di esecuzione, la documentazione comprovante il rispetto del principio DNSH va redatta ed allegata in occasione della emissione e del caricamento nel sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGis di ogni Stato di Avanzamento Lavori o solo a fine lavori?

RISPOSTA: Posto che la documentazione comprovante il rispetto del principio DNSH è già stabilita e contenuta nelle specifiche tecniche e clausole contrattuali dell'Appalto (Relazione di Verifica del rispetto del principio DNSH, Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto), il rispetto del principio DNSH va verificato in sede di acquisizione dei SAL, e dunque anche al SAL finale.

Riferimenti:

Task Force Appalti - Progetti Regione del Veneto
